

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER
IL FREDDO - LOTTO 3 FORNITURA DI FRIGO-CONGELATORI 300 LITRI
CIG 9645293B92 CUP E89I22001670005

TRA

L' ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL' EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato
"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-
chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in perso-
na del dott. Davide Violato, nato a Padova (PD) il
25/10/1963, Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato,
Economato e Vendite;

E

la ditta Frigomeccanica Andreaus Srl, di seguito denominata
ditta e/o affidataria, con sede legale in Ponte San Nicolò
(PD), Viale Germania n. 5, C.F.e P.IVA 00998560288, rappre-
sentata per quest'atto dal/dalla dott./dott.ssa Maurizio
Andreaus codice fiscale --- nato/a
-- il --/---/---- domiciliato per la carica c/ola sede
societaria, firma digitale intestata valida e non re-vocata;

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 46 del 07.02.2023 è sta-
to autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra soglia

comunitari per la fornitura di apparecchiature per il freddo, articolata in n. 10 lotti;

- con determinazione dirigenziale n. 178 del 18.05.2023, preso atto delle risultanze della procedura, è stata disposta l'aggiudicazione di tutti i lotti di gara e la ditta Frigo-mecanica Andreaus Srl odierna contraente è stata individuata quale aggiudicataria del lotto 3 della procedura in questione;

- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del presente atto.

Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO

Oggetto del presente contratto è l'acquisto delle apparecchiature per il freddo di cui al lotto 3 della procedura sopra citata, e, dunque, in particolare di frigo-congelatori 300 litri, per € 26.480,00 oltre Iva come di seguito dettagliati:

- fornitura di n. 11 frigo-congelatore mod. FA-LCv 4010 per € 2.380,00 oltre Iva Cadauno;

- n. 6 ritiro e smaltimento usato, per € 50,00 cadauno di cui
n. 2 presso il Reparto Chimico degli alimenti della Sede di
Brescia, n. 1 presso la Sede Territoriale di Mantova, n.1
presso la Sede Territoriale di Milano e n. 2 presso la Sede
Territoriale di Pavia agli indirizzi di seguito riportati.

Gli elementi che costituiscono le apparecchiature oggetto del
presente contratto sono dettagliati nell'offerta e nella do-
cumentazione tecnica prodotte dalla ditta e conservate agli
atti del fascicolo elettronico della gara.

Le suddette apparecchiature sono da consegnare ed installare
nei seguenti luoghi:

- n. 2 presso il Laboratorio Colture Cellulari della Sede di
Brescia, Via Bianchi n 9;
- n. 1 presso la Sede Territoriale di Mantova, Str. Circon-
ven. Sud 21/A;
- n. 3 presso la Sede Territoriale di Pavia, Privata Strada
Campeggi nn. 59/61;
- n. 1 presso la Sede Territoriale di Milano, Via Celoria n.
12;
- n. 2 presso il Laboratorio Residui del Reparto Chimico de-
gli alimenti della Sede di Brescia, Via Bianchi n. 9;
- n. 2 presso il Laboratorio Contaminanti Ambientali del Re-
parto Chimico degli alimenti della Sede di Brescia, al mede-
simo indirizzo sopra riportato.

L'appalto comprende la fornitura delle apparecchiature sopra descritte, che dovranno essere nuove di fabbrica e corrispondenti al modello specificato in sede di offerta.

La fornitura comprende altresì:

- l'imballo, il trasporto, le spese doganali;
- la consegna, lo scarico, l'allocazione c/o i laboratori di cui sopra, l'installazione e la messa in funzione ed avviamento, il collaudo, i collegamenti e quant'altro necessario perché l'installazione possa considerarsi a regola d'arte e conforme alle norme vigenti;
- i manuali operativi e di manutenzione per ogni apparecchiatura redatti in lingua italiana o inglese e il corso di addestramento e la formazione del personale;
- la garanzia full risk di 12 mesi comprensiva anche della sostituzione/riparazione di tutte le parti soggette ad usura, parti di ricambio e quant'altro necessario per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, secondo quanto previsto nel capitolato tecnico.

Il contratto avrà durata per 4 anni decorrenti dalla data di stipula, nel corso dei quali l'Istituto si riserva la possibilità di estendere la fornitura per l'acquisto di max n. 19 ulteriori apparecchiature come sopra individuate per € 2.380,00 oltre Iva cadauno, oltre al possibile ritiro e smal-

timento di max n. 19 apparecchiature per € 50,00 oltre Iva
cadauno, per complessivi € 46.170,00 oltre Iva.

Il valore complessivo del presente contratto, comprensivo sia
del valore della prima fornitura che del valore della possi-
bile estensione contrattuale ammonta, dunque, ad € 72.650,00
oltre Iva.

Il DEC – Direttore dell'esecuzione del contratto nominato è
l'Ing. Paolo Greco – Servizio di Ingegneria Clinica
dell'Izsler.

ART. 2 CONSEGNA – INSTALLAZIONE – COLLAUDO E FORMAZIONE
Entro 90 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del
contratto la ditta dovrà consegnare le apparecchiature, previ
accordi con il Responsabile del laboratorio e con il Dec, c/o
i luoghi di destinazione indicati.

A seguito della consegna e dell'installazione verrà effettua-
to il collaudo ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016. Tale
collaudo dovrà essere effettuato entro il termine di 3 giorni
solari dalla data di consegna.

I luoghi di destinazione delle apparecchiature e i nominativi
dei Responsabili saranno ulteriormente specificati
nell'ordinativo di fornitura.

Periodi massimi di consegna superiori a quelli indicati do-
vranno essere concordati con questa stazione appaltante. La

consegna si intende porto franco c/o le sedi indicate. Tutte le spese di imballo e di trasporto sono a carico della ditta. Gli strumenti oggetto del presente contratto godono di un periodo di garanzia di 12 mesi decorrenti dalla data di installazione e collaudo.

La data di attestazione dell'esito positivo del collaudo avrà valore ai fini della decorrenza della garanzia.

In caso di esito negativo la dotazione sarà considerata "non conforme" e l'Istituto concederà all'impresa 30 (trenta) giorni lavorativi per la sostituzione di quanto necessario a garantire l'operatività del sistema. Scaduto il termine, si provvederà all'applicazione delle penali, fermo restando il risarcimento dei danni subiti.

La ditta sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione della prestazione e della completa rispondenza della strumentazione a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione.

La difformità qualitativa della fornitura rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente contratto, al disciplinare di gara e a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.

Tutte le spese accessorie e il collaudo sono a carico dell'affidatario. Il collaudo implica la certificazione della regolare funzionalità e utilizzo dell'apparecchiatura.

ART. 3 - OBBLIGHI INERENTI L'ASSISTENZA TECNICA

Le strumentazioni sono coperte da garanzia "full risk" comprendente anche della sostituzione/riparazione di tutte le parti soggette ad usura, le parti di ricambio e quant'altro necessario per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura fornita.

L'o.e. garantisce per tutto il periodo di durata della garanzia un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo. Tutto il materiale necessario all'espletamento della manutenzione è a carico della ditta aggiudicataria. Il tempo di intervento in caso di guasto è di massimo 72 ore lavorative. Entro le successive 72 ore lavorative dall'inizio dell'intervento è garantita la riparazione parziale della strumentazione (ripristino parziale delle prestazioni in grado di garantire la ripresa delle normali attività di laboratorio/reparto). Il ripristino completo delle prestazioni dello strumento è assicurato entro i 15 giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento. L'o.e. garantisce l'esistenza di un servizio

di manutenzione e la disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla data di uscita di produzione della macchina. Le eventuali parti di ricambio dovranno essere originali e nuovi di fabbrica.

ART. 4 – TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto dovranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e solo ad esito positivo del collaudo. Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.

La fattura dovrà riportare l'indicazione del contratto e/o del numero d'ordine di riferimento, gli indirizzi dei destinatari e l'esatta specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG e del CUP indicati, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o ine-

satta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 cui si fa esc/o richiamo.

La cessione si intende automaticamente rifiutata se:

- a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;
- b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.

La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ

L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.

L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'in-

tendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 8 - PENALI

Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale secondo le schede di seguito riportato:

Criterio	Penale
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 90 gg solari ma inferiori a 120 gg solari.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 120 gg solari ma inferiori a 150 gg solari.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 150 gg solari.	Si applica una penale del 0,7 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di collaudo dalla data di consegna superiori a 3 gg solari, ma inferiori a 7 gg solari.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di collaudo dalla data di consegna superiori a 7 gg solari.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempo di intervento dalla richiesta di manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo

	superiori a 3 gg lavorativi, ma inferiore a 7 gg lavorativi.	
	Tempo di intervento per manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 7 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
	Tempo di ripristino completo delle prestazioni in caso di manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 15 gg lavorativi, ma inferiore a 30 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
	Tempo di ripristino completo delle prestazioni in caso di manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 30 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,7 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo

Le casistiche riportate sul suddetto schema rivestono carattere esemplificativo e non esaustivo.

Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.

Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi essenziali e perentori e, pertanto, ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta affidataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.

La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi c/o banche o c/o la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7).

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata

da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.

La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto, per la parte riferita alla prima fornitura, è stata costituita in data 16/06/2023, a favore dell'Istituto, garanzia mediante fideiussione rilasciata da Unipolsai Assicurazioni Spa fino alla concorrenza di € 3.483,49 (euro tremilaquattrocentoottantatre/49), per la quale è stata prevista la cessazione degli effetti alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle forniture.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.

Resta espressamente inteso, come accennato *supra*, che l'IZSLER ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

L'Ente provvederà a richiedere nuova garanzia qualora deciderà di avvalersi della facoltà di estensione contrattuale nel corso del termine di efficacia del contratto.

ART. 11 - SPESE E ONERI TRIBUTARI

Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.

Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 131/1986.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITÀ'

L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (disponenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 10/12/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L.

190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrice di servizi in favore dell'Istituto.

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che, al comma 3 dell'art. 2, sta-

bilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrice di beni e servizi.

A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:

www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello "Atti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disciplinare e codice di condotta".

La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.

ART. 13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY

L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto interessato sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure pre-contrattuali adottate su richiesta dello stesso (art.6.1, lett. b) Reg. UE 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo le-gale (art. 6.1, lett. c) Reg. UE 679/2016);
- il trattamento è necessario pe motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità persegui-ta, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. UE 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informa-tici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce potere di monitoraggio e controllo;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.

I dati personali dell'interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, normativa comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

SI rende edotto l'interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed esplicativo consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

ART. 14 - RISOLUZIONE - RECESSO

In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Istituto, nei seguenti casi:

- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

In caso di eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.

ART. 16 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano gli artt. 100 e seguenti del D.Lgs 50/2016.

Per l'IZSLER

il Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato, Economo-
to e Vendite

Dott. Davide Violato

per la ditta Frigomeccanica Andreaus Srl

Il legale rappresentante

Dott. Maurizio Andreaus

Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.

la ditta Frigomeccanica Andreaus Srl come sopra rappresentata, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli articoli: 8, 11 e 15 del presente Contratto.

per la ditta Frigomeccanica Andreaus Srl

Il legale rappresentante

Dott. Maurizio Andreaus

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.L.vo. n.82/2005 e s.m.i.)

Il presente contratto - redatto in un unico esemplare originale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell'ultimo firmatario

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE N. 143 DELL'08/07/2014 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA 2.